



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 19 gennaio 2006, dalla **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 18

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. CATANIA** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gionatha **SPINESI** (gara Brescia-Catania del 14/1/06 – C.U. n. 213 del 16/1/06).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gionatha Spinesi, per il comportamento tenuto nel corso della gara Brescia-Catania del 14/1/06, ha proposto reclamo la Soc. Catania, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il Direttore di gara avrebbe sia riportato in modo errato le espressioni dello Spinesi, sia interpretato non correttamente il comportamento del calciatore, qualificandolo come minaccioso.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

#### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Spinesi, per contestare una decisione dell'Arbitro, gli rivolgeva un'espressione volgarmente irrispettosa e, alla notifica dell'espulsione, gli indirizzava un'ulteriore espressione ingiuriosa, cercando oltretutto di avvicinarsi con atteggiamento intimidatorio, tanto da dover essere trattenuto da alcuni compagni di squadra. Si tratta di un comportamento che è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 2 bis.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell'art. 31, comma a1), del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. VERONA** avverso l'ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cesena del 20/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 7.500,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Verona-Cesena del 20/12/05 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si osserva, in primo luogo, che i tifosi della Società reclamante avrebbero tenuto un comportamento di scherno, sicuramente deprecabile, ma non sanzionabile; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe illegittima stante le manifestazioni di dissociazione e di opposto significato poste in essere dalla maggior parte del pubblico, le quali andrebbero valutate come esimente; in terzo luogo, che la sanzione sarebbe comunque sproporzionata ed eccessivamente affittiva, anche in considerazione dell'effettiva e continua opera di educazione svolta dalla Società stessa nei confronti dei propri sostenitori.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali (relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e successivo supplemento; rapporto del quarto ufficiale) risulta che i sostenitori della reclamante, collocati in una delle curve, hanno fischiato sistematicamente due calciatori del Cesena - Salvetti e Papa Waigo - ogniqualvolta questi giocavano il pallone; che contemporaneamente ai fischi, provenienti da tutta la tifoseria situata in quella curva, da una distinta zona della medesima sono stati indirizzati cori, in specie in forma di ululati; che l'intensità dei fischi è stata decisamente preponderante rispetto ai cori, tanto che questi ultimi sono praticamente scomparsi nel corso della ripresa, mentre i due calciatori hanno continuato ad essere fischiati. Secondo il Giudice Sportivo, di tali comportamenti rilevano a fini disciplinari solo gli ululati per il loro contenuto offensivo e denigratorio in danno dei destinatari. In particolare, nella premessa del proprio provvedimento il Giudice Sportivo riconosce che in realtà "le precise e dettagliate risultanze degli atti ufficiali non consentono di qualificare i cori indirizzati ai due calciatori del Cesena come manifestazione di discriminazione razziale" e che piuttosto tali

condotte “trovano con ogni verosimiglianza la loro origine nella comune precedente militanza di Salvetti e Papa Waigo nel Verona” (vanno letti cioè “come forma di contestazione conseguente al trasferimento dei due atleti ad altra squadra”) e, dunque, nella fattispecie non ricorrono i presupposti per verificare se sussistano o meno i requisiti per l’applicazione della esimente o dell’attenuante di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S.

In proposito, la Commissione, condivisa tale premessa, ritiene che le espressioni di contestazione e di “ostilità” rivolte dai sostenitori della società reclamante nei confronti dei due giocatori della squadra avversaria non siano sanzionabili. Tali espressioni, infatti, pur nella loro evidente antisportività, rimangono comunque riconducibili alla logica dell’antagonismo propria di ogni pubblica manifestazione sportiva, senza assumere né connotati di istigazione o di violenza, né – come già rilevato – di discriminazione razziale.

In conclusione, tali comportamenti – proprio perché tipica espressione del “tifo” calcistico – non sono disciplinarmente sanzionabili.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il reclamo e annulla la sanzione impugnata; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. VICENZA** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Benito **CARBONE** (gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 – C.U. n. 204 del 10/1/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Benito Carbone per il comportamento tenuto nel corso della gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 ha proposto reclamo la Soc. Vicenza, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si rileva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata e, comunque, ingiustificata in ragione della totale assenza di violenza nel comportamento del calciatore Carbone, che sarebbe stato dettato soltanto dall’impeto dell’azione di gioco; in secondo luogo, che, tenuto conto della distanza dal punto in cui è avvenuto l’episodio, l’assistente non sarebbe stato in condizione di vedere con precisione quanto accaduto. In via istruttoria, si chiede la visione della riproduzione televisiva dell’episodio e un supplemento di referto da parte dell’assistente.

Alla riunione odierna sono comparsi il calciatore Carbone (che ha sostenuto di non aver posto in essere una condotta violenta nei confronti dell’avversario) e il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, in modo sufficientemente chiaro da non richiedere un supplemento, che il calciatore Carbone è stato espulso perché, con il pallone non a distanza di giuoco, ha colpito un avversario con una manata al volto, provocandogli una ferita al labbro. In particolare, l’assistente ha descritto in modo preciso e circostanziato l’episodio in esame.

Si tratta di un comportamento che, anche in considerazione della natura violenta e della potenzialità offensiva, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara in conformità con quanto previsto dall’art. 14, comma 2 bis, del C.G.S.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell'art. 31, comma a1), del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La richiesta di visione della riproduzione televisiva dell'episodio non può essere accolta in quanto il caso in esame non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 31, comma a2), del C.G.S.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

“ “ “

Si riportano le decisioni assunte nel corso della medesima riunione dalla **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “

**Reclamo della Soc. AREZZO** avverso l'ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Piacenza del 21/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Arezzo la sanzione della ammenda di € 7.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Arezzo-Piacenza del 21/12/05 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si osserva che la volontà dei sostenitori della Società reclamante sarebbe stato solo quello di salutare in maniera festosa i propri calciatori senza alcun intento di danno o pregiudizio. Di conseguenza, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno acceso, all'ingresso delle squadre in campo, un numero rilevante di fuochi d'artificio, una cinquantina dei quali finivano, dopo aver oltrepassato la rete di recinzione, nel recinto e sul terreno di giuoco; hanno ripetuto l'accensione di fuochi d'artificio, all'inizio del secondo tempo; hanno, nelle stesse circostanze, acceso sugli spalti alcuni bengala; hanno lanciato, in altra occasione, un fuoco d'artificio sul terreno di giuoco.

Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano gravi. Tuttavia, risulta sufficientemente affittiva, alla luce dei criteri di valutazione degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, la sanzione nella minor misura indicata nel dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. CATANZARO** avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro **DEL GROSSO** (gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 – C.U. n. 204 del 10/1/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Alessandro Del Grosso per il comportamento tenuto nel corso della gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 ha proposto reclamo la Soc. Catanzaro, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si rileva che la sanzione sarebbe del tutto ingiusta e sproporzionata, sia perché il rapporto dell'assistente non sarebbe chiaro e intelligibile, sia perché la rappresentazione dei fatti in esso contenuta non corrisponderebbe alla realtà. In particolare, si osserva che, tenuto conto della distanza dal luogo in cui è avvenuto l'episodio, l'assistente non sarebbe stato in condizione di vedere con precisione quanto è accaduto; che si sarebbe trattato di uno scontro involontario e che la ferita al labbro dell'avversario sarebbe stata causata da un precedente scontro di gioco.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo, in via istruttoria, la visione della riproduzione televisiva dell'episodio.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Del Grosso è stato espulso perché, con il pallone non a distanza di giuoco, ha colpito un avversario con una manata al volto, provocandogli una ferita al labbro. In particolare, l'assistente ha descritto in modo preciso e circostanziato l'episodio in esame.

Si tratta di un comportamento che, anche in considerazione della natura violenta e della potenzialità offensiva, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 2 bis, del C.G.S.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto dell'assistente del direttore di gara, che ai sensi dell'art. 31, comma a1), del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La richiesta di visione della riproduzione televisiva dell'episodio non può essere accolta, in quanto il caso in esame non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 31, comma a2), del C.G.S.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. CATANZARO** avverso la squalifica a tutto il 28 febbraio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore Girolamo **MESITI** (gara Catanzaro-Avellino del 7/12/05 – C.U. n. 199 del 10/1/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Girolamo Mesiti, allenatore della squadra "Primavera" della Soc. Catanzaro, la squalifica a tutto il 28 febbraio

2006 per avere, al segnale di termine della gara, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario ha proposto reclamo il Mesiti, chiedendo di essere sentito in sede dibattimentale. In particolare, il reclamante contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dall'assistente dell'arbitro, assumendo che, al termine della gara in questione, in un contesto di generale nervosismo (considerata la particolare animosità del n. 11 avversario), si sarebbe limitato a mettere una mano sulla spalla di quest'ultimo per invitarlo a rientrare celermente negli spogliatoi. Da qui l'errore interpretativo dell'assistente, considerato che comunque il rientro negli spogliatoi e la successiva partenza della squadra avversaria sarebbero avvenuti in un clima di serenità e di sportività.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato. Dagli atti ufficiali – che sono fonte privilegiata di prova – risulta che effettivamente il Mesiti ha colpito con uno schiaffo un calciatore avversario. E' incontestabile che una simile condotta è contraria ai principi di lealtà sportiva del C.G.S. Del resto la condotta del Mesiti è stata puntualmente e dettagliatamente repertata dall'assistente del direttore di gara.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dal reclamante.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 GENNAIO 2006

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*